

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

N. 104-156-1070-1164-2177-2363-B

Errata corrige

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) del Senato della Repubblica il 30 luglio 1997, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge

(V. Stampati nn. 104, 156, 1070, 1164, 2177 e 2363)

d'iniziativa dei senatori DANIELE GALDI, SMURAGLIA, DE LUCA Michele, SQUARCIALUPI, DE GUIDI, PELELLA, PILONI, D'ALESSANDRO PRISCO, PAGANO e TAPPARO (104); MAZZUCA POGGIOLINI, DEL TURCO, FIORILLO, MANIERI, BESSO CORDERO, BRUNI, D'URSO, IULIANO e MARINI (156); CAMO, COSTA, COVIELLO e VERALDI (1070); MULAS, BONATESTA, FLORINO e PEDRIZZI (1164); SERENA (2177); SERENA (2363)

(V. Stampato Camera n. 4110)

modificato dalla Camera dei deputati il 30 settembre 1998

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 2 ottobre 1998

Norme per il diritto al lavoro dei disabili

A pagina 32, il comma 4 dell'articolo 16 del testo approvato dal Senato e il comma 3 dell'articolo 15 del testo approvato dalla Camera dei deputati si intendano sostituiti dai seguenti:

«(Testo approvato dal Senato della Repubblica)

... *Omissis* ...

4. Ai responsabili, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, di inadempienze delle amministrazioni pubbliche alle disposizioni della presente legge, si applicano le sanzioni penali, amministrative e disciplinari previste dalle **vigenti** norme sul pubblico impiego».

(Testo approvato dalla Camera dei deputati)

... *Omissis* ...

3. Ai responsabili, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, di inadempienze **di** pubbliche amministrazioni alle disposizioni della presente legge, si applicano le sanzioni penali, amministrative e disciplinari previste dalle norme sul pubblico impiego.

A pagina 36, il comma 1 dell'articolo 23 del testo approvato dalla Camera dei deputati si intenda sostituito dal seguente:

«1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, comma 4, 5, commi 1, 4 e 7, 6, 9, comma 6, secondo periodo, 13, comma 8, 18, comma 3, e 20 entrano in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale».